



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12040
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046

Via Roma, 25
Fax 0172-68858

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUMERO 61 DEL 02/12/2025

OGGETTO:

Lavori di riasfaltatura e messa in sicurezza di un tratto di via San Ciriaco. CUP: H27H25001750004. Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, contabilità e direzione dei lavori. CPV: 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto. Categoria V.02 Allegato A ex D.M. 17/06/2016. Gara #216. Fascia A2. CIG: B96076F2C4. Arch. Costamagna Massimo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- è stata inserita, al cap. 5650/10 del Bilancio Previsionale di Spesa 2025-2027 esercizio 2025, la somma di € 120.000,00 per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- si rende necessario procedere all'acquisizione del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, contabilità e direzione lavori dell'intervento in oggetto;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;
- l'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. dispone che le informazioni presupposti all'aggiudicazione di appalti siano resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del decreto medesimo, utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;

DATO ATTO, pertanto,

- che la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD)**;
- che questo Comune dispone della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata *TuttoGare* accessibile all'indirizzo <https://genola.tuttogare.it/>;

CONSIDERATO che sulla base degli accertamenti effettuati direttamente non è possibile affidare il servizio di ingegneria ed architettura in oggetto a personale dipendente del Comune di Genola per carenza in organico di personale tecnico qualificato;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di assegnare a sé il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

VISTO l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che le stazioni appaltanti debbano perseguire il principio del risultato nell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO

- che si è proceduto ad effettuare una trattativa mediante RDO *TuttoGare* del Comune di Genola ID n. 216 all'Arch. Costamagna Massimo;
- che l'Ing. Fruttero Mauro ha presentato la propria offerta tramite piattaforma telematica *TuttoGare* del Comune di Genola come risultante da conferma di ricezione recepita al protocollo comunale in data 01/12/2025 al n.6575;

ESAMINATA la documentazione amministrativa ed economica presentata dall'Arch. Costamagna Massimo consultabile all'ID. 216 presso la piattaforma *TuttoGare* del Comune di Genola con chiave di accesso riservata dalla quale si rileva un ribasso d'asta dell' 1% sull'importo soggetto a ribasso di € 6.000,00, quindi per una proposta economica di € 5.940,00 oltre contributo previdenziale ed I.V.A.;

CONSTATATO che, sulla base della documentazione amministrativa presentata, il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ed in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il Comune richiedente verificherà le dichiarazioni presentate, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 che per il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti dispone quanto segue:

1. *Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.*
2. *In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o laggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*
3. *La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.*
4. *In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.*
5. *Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.*
6. *È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.*

RICHIAMATO il vigente Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottosoglia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 30/04/2025;

DATO ATTO che il presente affidamento ricade nella Fascia A2 di cui all'art. 6 del succitato Regolamento afferente agli affidamenti di importo pari a € 5.000,01 sino a € 10.000,00;

VERIFICATO che viene pertanto rispettato il succitato principio di rotazione;

REPUTATO, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento in argomento, di non richiedere cauzioni e/o garanzie ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023, in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata, consistente in un apposito scambio di lettere;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 18/11/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2025-2027 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16/12/2024, con la quale è stata approvata la 1^a nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2025-2027 ex art. 170 c.7 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, ai sensi del combinato disposto art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art.11 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 17/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 20/03/2025 relativa alla Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 08/04/2025 relativa alla Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 30/04/2025 di Variazione al PEG 2025-2027 a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare n.6 del 30/04/2025 di variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2025 di assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025, ai sensi degli artt. 175 c.8 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10/09/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06/11/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 06/11/2025 di Variazione al PEG 2025-2027 a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare n.20 del 06/11/2025 di variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/11/2025 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 25/11/2025 di Variazione al PEG 2025-2027 a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare n.23 del 25/11/2025 di variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*”;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025/2027), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 01/04/2025;
- il Decreto Sindacale n.6 in data 04/08/2025, relativo alla nomina di Responsabile di Area con incarico di elevata qualificazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ASSEGNARE a sé stesso il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, dell'appalto in oggetto;

DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'Arch. Costamagna Massimo, con studio in Benevagienna, il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, contabilità e direzione dei lavori di riasfaltatura e messa in sicurezza di un tratto di via San Ciriaco, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 5.940,00 oltre contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22% secondo le condizioni specificate nella documentazione presente sulla piattaforma telematica *TuttoGare* del Comune di Genola all'id. 216;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 7.536,67 al capitolo 5650/10 del Bilancio di Previsione 2025-2027 esercizio 2025, che presenta adeguata disponibilità;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI NOMINARE direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il sottoscritto Arch. Battistino Bruno, tecnico comunale;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore economico affidatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000:

- fine da perseguire: acquisizione del servizio specificato in premessa;
- oggetto del contratto: vedi oggetto della presente determinazione;
- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, con accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;

- clausole essenziali:
 - a. il servizio di progettazione, salvo proroghe, dovrà essere espletato **entro il 31/12/2025**;
 - b. le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio del D.E.C. che avrà la facoltà di chiederne la ripetizione qualora esso ritenga che le stesse non siano svolte regolarmente secondo le previsioni capitolari, e ciò senza che l'appaltatore possa accampare diritto a speciale compenso;
 - c. l'operatore economico non potrà esigere dalla Stazione Appaltante, per la prestazione contrattuale, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito;
 - d. il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di apposita fattura elettronica (codice univoco: **UFGM6T**) debitamente controllata dal direttore dell'esecuzione e previa positiva acquisizione del DURC, in un'unica soluzione;
 - e. l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti;
 - f. la Stazione Appaltante effettua il pagamento all'appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.: in particolare l'appaltatore è obbligato ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi verranno comunicati al Comune prima dell'avvio della prestazione professionale. Inoltre l'appaltatore assume, con l'accettazione del presente affidamento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2000, impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune ad alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - g. l'operatore economico è obbligato ad inserire in eventuali contratti di subappalto una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - h. l'operatore economico è obbligato a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli eventuali contratti di subappalto, affinché la stessa verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
 - i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente punto comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesto operatore economico l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione;
 - j. l'appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non previa autorizzazione al subappalto nei limiti di legge;
 - k. ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - l. non espletando il servizio oggetto di affidamento entro il termine stabilito nel presente atto, l'appaltatore sarà soggetto ad una penale pari all'uno per mille dell'importo del presente affidamento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni. La mancata consegna dopo 30 (trenta) giorni dal termine previsto dal presente atto costituisce grave inadempimento ai fini risolutivi;
 - m. l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente appalto, qualora l'operatore economico

- medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra dettagliati o non svolga le prestazioni a regola d'arte;
- n. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni indicate nell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023;
 - o. è sempre a totale carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dell'Esecuzione, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dal presente appalto;
 - p. l'appaltatore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
 - q. nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti all'appaltatore, il contratto verrà risolto di diritto e sarà riconosciuto all'appaltatore solo il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del presente affidamento;
 - r. eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Cuneo essendo esclusa ogni procedura arbitrale;
 - s. per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO che il contratto di appalto, di importo inferiore ad € 40.000,00 (opzioni e/o rinnovi inclusi), è esente dall'imposta di bollo secondo quanto indicato dalla Tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI ATTESTARE che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento mediante sistema integrato per la gestione degli atti amministrativi "Venere" al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, li 02/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
firmato digitalmente
BATTISTINO Arch. Bruno